



Università di Genova

AREA PERSONALE

IL RETTORE

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;

Richiamato lo Statuto di Ateneo;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo;

Richiamato il *Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali – attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010 n. 240*, emanato con D.R. n. 6239 del 29.12.2023;

Considerata la delibera del Senato Accademico in data 28.10.2024 con cui sono state approvate le modifiche al *Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali – attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010 n. 240*, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione il 25.09.2024;

Visto il Decreto Rettorale n. 5228 del 28.10.2024 di emanazione delle modifiche al *Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali – attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010 n. 240*, emanato con D.R. n. 6239 del 29.12.2023;

Considerato il tenore testuale della previsione di cui all'art. 8 comma 2 che prevede che "Il requisito di cui alla lettera c del presente articolo non è applicato ai docenti che rivestono ruoli istituzionali di primo livello, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1 lettera a)";

Valutato che la sopra citata disposizione non ha ragione di essere in quanto riferita ad una norma inesistente;

Valutata l'opportunità di provvedere alla correzione del sopra descritto errore materiale;

DECRETA

Art. 1 – L'eliminazione del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali – attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010 n. 240;

Art. 2 - Il testo dell'art. 8 comma 2 del sopra citato Regolamento è rettificato nel seguente modo:

Art 8

(Requisiti minimi per l'attribuzione della classe)

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento che intendano presentare domanda di attribuzione degli scatti di stipendio biennali dichiarano, mediante autocertificazione, consapevoli delle conseguenze penali richiamate dal D.P.R. n. 445/2000, di avere svolto i seguenti adempimenti istituzionali:

- a) avere regolarmente compilato e chiuso (secondo le procedure di Ateneo) i registri delle lezioni relativi al periodo di valutazione dello scatto stipendiale;
- b) avere regolarmente svolto i corsi di formazione obbligatori previsti dall'Ateneo, il cui termine è previsto entro la data finale del periodo di valutazione. Qualora i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, non risultino aver soddisfatto il requisito di cui alla presente disposizione, all'esito di una prima valutazione delle domande da parte della Commissione comunicato al competente Ufficio di Ateneo, agli stessi, con avviso trasmesso dall' Ufficio medesimo, viene concesso un termine perentorio di quindici giorni per provvedere all'adempimento. In caso di ottemperanza a tale prescrizione, la Commissione potrà formulare parere favorevole ai fini dell'emissione del giudizio positivo di cui all'art. 9 comma 2.

~~**2. Il requisito di cui alla lettera c del presente articolo non è applicato ai docenti che rivestono ruoli istituzionali di primo livello, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1 lettera a).**~~

2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

3. Il mancato possesso dei requisiti, accertato dalla Commissione, comporta una valutazione negativa.

Art. 3 – Il testo definitivo, a seguito della sopra indicata modifica, è riportato integralmente nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo informatico di Ateneo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Art. 5 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Personale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
Firmato digitalmente

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI ATENEO DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI
ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Avvio del procedimento di valutazione

Art.3 Commissione di valutazione

Art.4 Procedura di valutazione

Art. 5 Sezione didattica

Art. 6 Sezione ricerca

Art. 7 Sezione incarichi gestionali e di terza missione

Art. 8 Requisiti minimi per l'attribuzione della classe

Art. 9 Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione

Art. 10 Attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 11 Fondo per la premialità

Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato al fine dell'attribuzione degli scatti di stipendio biennali previsti dall'art. 8 della legge n. 240/2010 e dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232, come modificati dall'art.1, comma 629, della legge 27/12/2017, n.205.
2. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo/negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.
3. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo.
4. Annualmente, di norma entro il mese di ottobre, a seguito di apposita istruttoria, sulla base delle linee programmatiche e delle strategie di sviluppo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti biennali per l'anno solare successivo nonché il valore minimo di punteggio per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. Detto valore minimo resta valido per un biennio solare.

Art. 2
(Avvio del procedimento di valutazione)

1. Il procedimento di valutazione è avviato mediante pubblicazione nell'Albo informatico di Ateneo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, del provvedimento del Rettore contenente l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell'anno successivo, con l'indicazione della data finale del biennio.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono altresì indicati gli oneri di spesa per ciascun soggetto, il totale complessivo degli oneri per tutti i soggetti e le risorse finanziarie destinate dagli Organi di Governo e disponibili nel Bilancio di Ateneo.
3. I soggetti chiamati alla valutazione e che intendono parteciparvi devono presentare on line apposita domanda di attribuzione dello scatto stipendiale contenente la descrizione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti. La domanda deve essere presentata nell'ultimo mese di conclusione del biennio.

Art. 3
(Commissione di valutazione)

1. La procedura di valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata annualmente dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4
(Procedura di valutazione)

1. La Commissione si riunisce, di norma, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio dell'anno successivo per esaminare le richieste di attribuzione dello scatto stipendiale dei soggetti che hanno concluso il biennio rispettivamente entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno considerato.
2. La procedura di valutazione si svolge in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sullo stato giuridico dei docenti universitari.

3. La Commissione, con il supporto istruttorio dei competenti uffici, ha il compito di verificare e validare il punteggio corrispondente alle tre sezioni di valutazione, di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7.
4. Vengono presi in considerazione al fine della valutazione, nel biennio di riferimento del soggetto, le seguenti tipologie di attività:
- attività didattica;
 - attività di ricerca;
 - incarichi gestionali e attività di terza missione.
5. La domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, contenente l'esposizione delle attività svolte, verrà compilata attraverso apposita procedura *online* utilizzando un modulo predisposto. Esso è suddiviso in tre sezioni, e precisamente, la Sezione Didattica, la Sezione Ricerca e la Sezione Incarichi Gestionali e di terza missione, secondo quanto previsto agli articoli 5, 6 e 7.
6. Fatte salve le verifiche di correttezza e congruità effettuate da parte della Commissione sui dati forniti dal soggetto richiedente, verrà considerato sufficiente per l'attribuzione dello scatto stipendiale chi ottiene il punteggio complessivo maggiore o uguale al valore minimo stabilito dagli Organi di governo e reso noto, per ciascuna fascia di docenza, secondo quanto previsto all'articolo 1.
7. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, il valore minimo stabilito per l'attribuzione della classe viene proporzionalmente rideterminato dalla Commissione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio computabile ai fini della carriera, trasferimenti o altre situazioni previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini la Commissione tiene conto delle riduzioni delle attività didattiche previste dall'ordinamento.
8. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla censura durante il biennio di riferimento, la relativa durata non comporta la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera con conseguente differimento del termine finale per la valutazione.
9. La Commissione redige apposito verbale dei propri lavori. Se l'esito della valutazione di cui ai precedenti commi è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti conseguono un giudizio negativo. Tutti i giudizi sono motivati.

Art. 5 **(Sezione didattica)**

1. Per ogni docente viene calcolato un indice didattica (DID) ottenuto dalla somma delle seguenti tre voci, saturata a 250:
- a) ore di didattica ufficiale svolte dal/dalla docente su formale affidamento da parte del Consiglio di Dipartimento nei quattro semestri accademici precedenti l'anno di presentazione della domanda (pesate per 5/6 per i professori a tempo pieno, 10/9 per i professori a tempo definito e 5/3 per i ricercatori a tempo indeterminato);
 - b) numero di crediti formativi (CFU) attribuiti alle tesi di laurea triennale e magistrale in cui il/la docente è relatore/relatrice, nel periodo di maturazione dello scatto;
 - c) ore di didattica svolte per corsi di dottorato e master dell'Ateneo nei quattro semestri accademici precedenti l'anno di presentazione della domanda;
 - d) l'attività professionalizzante presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche svolta nei quattro semestri accademici precedenti l'anno di presentazione della domanda calcolata per 1/3 del suo ammontare.

Art. 6
(Sezione ricerca)

1. Per ogni docente viene calcolato un indice ricerca (RIC) ottenuto dalla somma delle seguenti tre voci, saturata a 250 per professori di prima e seconda fascia e a 300 per ricercatori a tempo indeterminato:

- a) il rapporto indicatore ASN1 del docente (saturato a 1) e la relativa soglia facendo riferimento alla fascia immediatamente superiore, moltiplicato per 100;
- b) il rapporto indicatore ASN2 del docente (saturato a 1) e la relativa soglia facendo riferimento alla fascia immediatamente superiore, moltiplicato per 100;
- c) il rapporto indicatore ASN3 del docente (saturato a 1) e la relativa soglia facendo riferimento alla fascia immediatamente superiore, moltiplicato per 100;
- d) responsabilità scientifica di massimo due progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, pesati sino ad un massimo di 50 per ogni progetto;
- e) mesi di tutorato per ogni dottorando seguito nel periodo di maturazione dello scatto. In presenza di più tutor il numero di mesi è ridotto in modo inversamente proporzionale.

2. Per il calcolo degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si considerano esclusivamente i prodotti inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

Art. 7
(Sezione incarichi gestionali e di terza missione)

1. Per ogni docente viene calcolato un indice sugli incarichi gestionali e di terza missione (GEST) calcolato sulla base delle seguenti categorie:

- a) Primo Livello (250 punti) se si è rivestito almeno un ruolo, per la durata di almeno un anno nel biennio di riferimento, fra i seguenti: Rettore (250 punti), Prorettore e Delegato, Preside di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Centro, Senatore Accademico e Consigliere di Amministrazione, Coordinatore di Consiglio di corso di studio (200 punti);
- b) Secondo Livello (150 punti) se si è rivestito almeno un ruolo, per la durata di almeno un anno nel biennio di riferimento, fra i seguenti: Coordinatore di Dottorato, Direttore di Scuola di specializzazione, Direttore di Master o corsi perfezionamento, Responsabile AQ, membro di commissioni di Ateneo (formalizzate con decreto rettorale), responsabile di strutture cliniche, componente del Nucleo di Valutazione;
- c) Terzo Livello (50 punti) per ogni altro incarico formalizzato (deliberato da organi di Ateneo, Scuole o Dipartimenti) rivestito per la durata di almeno un anno nel biennio di riferimento, con un massimo di due incarichi;
- d) Terza Missione (max 10 punti per ogni azione di terza missione): le azioni di Terza Missione saranno autocertificate dai docenti nella domanda e scelte fra una lista fino ad un massimo di 3 attività tra le seguenti: orientamento, organizzazione eventi di disseminazione, organizzazione eventi, spin-off, brevetti, partecipazioni a editorial board, contratti per attività conto terzi, organizzazione di attività di innovazione didattica, partecipazione attiva ad attività di terza missione organizzate dall'Ateneo.

2. Il punteggio sarà ottenuto assumendo quello massimo corrispondente ai punti a), b) e c) sommato a quello del punto d). Il punteggio finale sarà saturato a 250.

Art 8
(Requisiti minimi per l'attribuzione della classe)

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento che intendano presentare domanda di attribuzione degli scatti di stipendio biennali dichiarano, mediante autocertificazione, consapevoli delle conseguenze penali richiamate dal D.P.R. n. 445/2000, di avere svolto i seguenti adempimenti istituzionali:

- a) avere regolarmente compilato e chiuso (secondo le procedure di Ateneo) i registri delle lezioni relativi al periodo di valutazione dello scatto stipendiale;

b) avere regolarmente svolto i corsi di formazione obbligatori previsti dall'Ateneo, il cui termine è previsto entro la data finale del periodo di valutazione. Qualora i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, non risultino aver soddisfatto il requisito di cui alla presente disposizione, all'esito di una prima valutazione delle domande da parte della Commissione comunicato al competente Ufficio di Ateneo, agli stessi, con avviso trasmesso dall' Ufficio medesimo, viene concesso un termine perentorio di quindici giorni per provvedere all'adempimento. In caso di ottemperanza a tale prescrizione, la Commissione potrà formulare parere favorevole ai fini dell'emissione del giudizio positivo di cui all'art. 9 comma 2.

2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

3. Il mancato possesso dei requisiti, accertato dalla Commissione, comporta una valutazione negativa.

Art. 9

(Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione)

1. Al termine della sessione di valutazione, la Commissione trasmette all'Amministrazione i verbali delle operazioni contenenti i giudizi relativi a ciascun soggetto richiedente.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, l'Amministrazione comunica a ciascun richiedente il giudizio conseguito e, in caso di giudizio positivo, attiva le procedure per l'attribuzione, con provvedimento rettorale, del trattamento economico correlato al nuovo scatto stipendiale.

3. In caso di giudizio negativo, l'Amministrazione comunica al soggetto interessato le motivazioni espresse dalla Commissione, assegnando altresì un termine di dieci giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione stessa per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di eventuali osservazioni, la Commissione, riunita in seduta straordinaria, si pronuncia in via definitiva e trasmette la propria delibera all'Amministrazione per la comunicazione, con provvedimento rettorale, al soggetto interessato.

Art. 10

(Attribuzione degli scatti stipendiali)

1. Gli scatti stipendiali sono attribuiti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene maturato il biennio, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che partecipano alla procedura di valutazione e conseguono un giudizio positivo.

2. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata, trascorso almeno un anno accademico. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30.12.2010, n. 240 e al successivo art. 11 del presente regolamento.

Art. 11

(Fondo per la premialità)

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono concorrere al fondo per la premialità di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010, con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo, solo se partecipano alla valutazione individuale e conseguono un giudizio positivo.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di valutazione decorrenti dal 2024.

1 bis. La disposizione di cui al secondo periodo e seguenti dell'art. 8 comma 1 lett. b) trova applicazione anche nei confronti dei docenti per i quali il periodo di valutazione da parte della Commissione incaricata abbia avuto termine nei mesi aprile, maggio, giugno 2024 e la valutazione stessa sia stata sospesa.

1 ter. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 3, limitatamente al periodo di valutazione luglio-settembre 2024, il Rettore può, su richiesta motivata, ammettere alla valutazione i docenti che, in possesso di tutti i requisiti richiesti, non abbiano presentato la domanda in tempo utile, attribuendo loro un termine perentorio

entro cui provvedere.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo informatico dell'Ateneo.